

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 16/07/2026

FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere titolare insieme con altri cointestatari di alcuni BPF a termine, riguardo ai quali deduce di averne richiesto la liquidazione in data 24/11/2025, presso l'Ufficio dell'intermediario, anche a mezzo di reclamo scritto presentato in uguale data e che la resistente respingeva tale richiesta in virtù dell'avvenuto decorso del relativo termine prescrizione. Evidenzia che i titoli non recano alcuna indicazione in ordine alla data di scadenza; l'intermediario ha omesso di consegnare il Foglio Informativo e che l'intermediario non ha fornito una "corretta informazione" riguardo alla scadenza e "tanto meno il termine di prescrizione".

Costitutosi l'intermediario convenuto preliminarmente contesta l'incompetenza temporale e per materia dell'ABF, conferma che il ricorso ha ad oggetto cinque Buoni Fruttiferi Postali a termine, appartenenti alle Serie "CD", "AA3", "AA5", come da allegati agli atti del ricorso. Precisa che la serie "CD" è stata collocata nel periodo compreso tra il 5/03/2000 e il 15/07/2000; La serie "AA3", istituita con D.M. del 17/10/2001 (G.U. n. 246 del 22.10.2001), è stata collocata nel periodo compreso tra il 23/10/2001 ed il 2/05/2002; La serie "AA5", istituita con D.M. del 12/09/2002, è stata collocata nel periodo compreso tra il 21/09/2002 e il 31/12/2002. Eccepisce che i citati D.M. stabiliscono che i BFP appartenenti alla serie "CD" possono essere liquidati alla scadenza, con riconoscimento, unitamente al capitale, di un interesse lordo pari al 30% del capitale sottoscritto decorso il sesto anno ovvero pari al 60% del capitale sottoscritto decorso il decimo anno. Che i BFP appartenenti alla serie "AA3" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione e che i BFP appartenenti alla serie "AA5" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione, con riconoscimento di un

interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto. Afferma che il D.M. 19/12/2000 all'art. 6 "Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori", dispone che il collocatore debba esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a Fogli Informativi, da consegnare ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei B.F.P. e che l'art. 8 del medesimo decreto ha fissato il termine prescrizione in dieci anni decorrenti dalla data di scadenza del titolo. Tanto premesso, eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere i BFP oggetto di ricorso, Con repliche del 23/01/2026 parte ricorrente insiste sui motivi del ricorso contestando in particolare l'eccezione di incompetenza temporale e per materia. Con controrepliche del 17/03/2026 parte resistente ribadisce quanto eccepito in sede di controdeduzioni.

DIRITTO

La controversia concerne il mancato rimborso di cinque buoni fruttiferi postali, appartenenti alla serie "CD", "AA3", "AA5", in ragione dell'intervenuta prescrizione. Il Collegio, pertanto, è chiamato ad accertare il *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione. In via preliminare, il Collegio rileva che non meritano di essere accolte le eccezioni di inammissibilità formulate da parte resistente. Relativamente all'incompetenza temporale il Collegio di Coordinamento, con la decisione 4656/22 ha ribadito che può dichiararsi la competenza temporale dell' ABF quando – come nel caso di specie - la *causa petendi* consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del limite di competenza temporale dell'Arbitro. Pertanto, il Collegio ha osservato che l'eccezione di avvenuta prescrizione sollevata dall'Intermediario costituisce una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, sebbene quest'ultimo sia sorto antecedentemente al sesto anno antecedente alla proposizione del ricorso. L'incompetenza per materia viene eccepita sostenendo che i buoni fruttiferi postali siano prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale. Sul punto si richiama l'orientamento dei Collegi territoriali, per cui sussiste la competenza per materia qualora la controversia riguardi i buoni fruttiferi postali; a tal proposito si nega ai BPF la qualifica di "*strumenti finanziari*", e in via derivata di "*prodotti finanziari*" suscettibili di "*collocamento*" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. In particolare, l'intermediario eccepisce l'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, rilevando che i buoni oggetto di lite sarebbero stati sottoscritti prima del 2009, e per materia, data la natura di prodotto finanziario degli stessi. Quanto alla prima, osserva che è lo stesso oggetto del contendere ad escludere l'incompetenza temporale dell'Arbitro, atteso che la maturazione della prescrizione del buono contestata dal ricorrente è successiva il 1° gennaio 2009, data che fissa l'inizio della competenza dell'ABF. (Cfr., Collegio di Milano, decisione n. 16744 del 2020). Sulla incompetenza per materia, il Collegio rileva che il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi è qualificabile in termine di deposito bancario e che il rilascio degli stessi rientra nelle attività di "banco posta" ai sensi dell'art. 2 DPR, 14 marzo 2001, n.144. Non v'è alcun dubbio, perciò, sulla esistenza della competenza per materia dell'Arbitro sotto il profilo sia soggettivo e sia oggettivo tenuto conto di quanto previsto dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" (Cfr., decisione Collegio di Coordinamento n. 5673 del 2013).

Nel merito, l'intermediario conferma che il ricorso ha ad oggetto cinque Buoni Fruttiferi Postali a termine, appartenenti alle Serie "CD", "AA3", "AA5", come da allegati agli atti del ricorso. Precisa che: La serie "CD" è stata collocata nel periodo compreso tra il 5/03/2000 e il 15/07/2000; La serie "AA3", istituita con D.M. del 17/10/2001 (G.U. n. 246 del 22.10.2001), è stata collocata nel periodo compreso tra il 23/10/2001 ed il 2/05/2002; La serie "AA5", istituita con D.M. del 12/09/2002, è stata collocata nel periodo compreso tra il 21/09/2002 e il 31/12/2002. I buoni fruttiferi in esame contengono la dicitura "a termine" e la data di sottoscrizione. I titoli individuati dall'intermediario quali AA3 e AA5 non contengono

la serie di emissione mentre il titolo individuato dall'intermediario quale serie CD ha apposta sul retro un'etichetta che individua la serie ma non ma non riporta il timbro e la firma dell'impiegato. L'intermediario ha allegato un prospetto di sintesi relativo allo storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali "A TERMINE".

Con riferimento alla prescrizione, l'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 ha stabilito il principio generale secondo cui "I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi". Sulla questione del *dies a quo* del termine di prescrizione è di recente intervenuto il Collegio di Coordinamento con decisione n. 6196/2024, che ha richiamato le posizioni espresse dalla Suprema Corte con i provvedimenti nn. 19243/23 e 23006/23. In particolare, la Corte di Cassazione facendo leva sull'interpretazione letterale dell'art. 8 appena citato, ha rifiutato la lettura che fa coincidere il *dies a quo* con la fine dell'anno solare in cui cessa la fruttuosità dei buoni, per riferirlo, senza incertezze, alla data di scadenza del titolo. Sulla base di tale interpretazione, il Collegio di Coordinamento, chiamato a pronunciarsi sui buoni della serie BA, ha affermato il seguente principio di diritto: *"Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo"*. Di recente, con la Decisione n. 5106/2026, il Collegio di coordinamento, tornando sul punto, ha definitivamente ribadito quanto segue: *«Per tutte le serie di buoni postali fruttiferi il cui decreto istitutivo preveda che la loro liquidazione possa avvenire, in linea capitale e interessi, al termine "dell'ennesimo" anno successivo a quello di emissione, il termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari comincia a decorrere dalla data di scadenza del buono, sulla base della relativa durata, e non già dal 1° giorno dell'anno solare successivo a quello in cui tale scadenza è intervenuta*. Alla luce di quanto affermato è possibile determinare la data di prescrizione dei BPF oggetto di ricorso relativamente alla serie CD come di seguito riportato data di emissione 24/06/2000, data di scadenza 24/06/2010 e data di prescrizione 25/06/2020.

Nel caso in esame, la prescrizione sarebbe pertanto maturata in data 25/06/2020, cioè nel periodo di emergenza legato al Covid-19, deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

A tal proposito si evidenzia che l'art. 34, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cfr. riferimenti normativi infra riportati), convertito con Legge 77/20, dispone che buoni della specie risultano esigibili entro due mesi successivi al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri. Successivamente, con l'art. 11, comma 1, del D.L. n. 52/2021, convertito con Legge n. 87/2021, è stata disposta la proroga dei termini previsti nella citata normativa fino al 31 luglio 2021. Pertanto, il buono in questione sarebbe stato esigibile fino al 30 settembre 2021.

Per i buoni della serie AA3 si rileva la data di emissione il 15/02/2002, la data di scadenza il 15/02/2009 e la data di prescrizione il 16/02/2019. Per i buoni della serie AA5 si rileva la data di emissione il 07/11/2002, la data di scadenza il 07/11/2009 e la data di prescrizione l'8/11/2019. Infine, si osserva che, da un esame della documentazione versata in atti, non emergono atti interruttivi della prescrizione e il reclamo risulta presentato il 24/11/2025.

Alla luce di quanto precede, il diritto al rimborso dei buoni oggetto del ricorso risultano essersi prescritti rispetto alla domanda di liquidazione del 24/11/2025.

Parte ricorrente contesta che a causa della mancata consegna del Foglio Informativo non sarebbe stata posta nelle condizioni di conoscere l'effettiva durata dei BPF e, nelle repliche, specifica di ritenere che l'eccezione di prescrizione non possa essere opposta "automaticamente" al risparmiatore. L'intermediario non allega alcuna evidenza relativa alla consegna di un eventuale foglio informativo, ma, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, fa presente che: la consegna dei fogli informativi è relativa solo alle serie AA3 e AA5 e sui buoni oggetto del presente ricorso era visibile la relativa data di emissione. In ordine alla questione in esame il Collegio di Coordinamento con la

decisione n. 17814/19 ha enunciato il seguente principio di diritto: *“La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione [...] Resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l’omissione dell’intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell’inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l’inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l’indubbia negligenza dell’investitore.*

Più di recente, il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 11113/25 (riportata per esteso nelle “Questioni giuridiche” *infra*) ha enunciato il seguente principio di diritto:

“La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell’acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP”.

Infine la parte ricorrente non sembra formulare espressamente una domanda di risarcimento del danno. Tuttavia, nell’atto introduttivo del ricorso, allega che il “difetto di informazione” e, segnatamente, la mancata consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione dei titoli, le avrebbe impedito di conoscere il termine di scadenza dei buoni e, conseguentemente, il momento di maturazione della relativa prescrizione. La stessa chiede il rimborso delle somme portate dai titoli, richiamando altresì la disciplina dei c.d. rapporti dormienti. Nelle successive repliche deduce, inoltre, che l’intermediario non avrebbe fornito prova dell’adempimento dei propri obblighi informativi.

Le allegazioni svolte appaiono, pertanto, astrattamente idonee a configurare i presupposti di una pretesa risarcitoria fondata sulla dedotta violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario. Nondimeno, alla luce della documentazione acquisita agli atti, non emerge la proposizione di una domanda risarcitoria espressa ed autonoma rispetto alla richiesta di rimborso dei buoni.

Ciò premesso, per completezza di analisi e tenuto conto della circostanza che la ricorrente non risulta assistita da un professionista, giova richiamare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 2460 del 14 marzo 2023, nella quale si afferma che «Il ricorrente, d’altronde, non ha espressamente formulato una domanda risarcitoria, avendo esclusivamente richiesto il rimborso dei titoli. Non di meno, il Collegio rimettente ha ritenuto di poter riquilibrare in termini risarcitori la domanda subordinata [...]».

Al riguardo, si osserva che i buoni oggetto del presente ricorso risultano sottoscritti negli anni 2000 e 2002 e che, pertanto, l’eventuale violazione degli obblighi informativi allegata dalla ricorrente si è consumata in epoca anteriore al limite temporale di competenza dell’ABF. Ne consegue che una eventuale domanda risarcitoria fondata su tali condotte, in quanto riferita a comportamenti asseritamente posti in essere al momento della sottoscrizione dei titoli, risulta sottratta alla cognizione dell’Arbitro e, pertanto, inammissibile sotto il profilo della competenza temporale.

Ferma la predetta considerazione in ordine alla competenza temporale, giova altresì osservare che, con la decisione n. 5106/2026, il Collegio di Coordinamento ha di recente affermato il seguente principio di diritto: *“In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna, al momento della sottoscrizione dei buoni ovvero successivamente, e fino al compimento del termine finale di prescrizione del diritto al loro rimborso, del Foglio Informativo Analitico di cui agli artt. 3 del D.M. 19 dicembre 2000 e 6 del D.M. 6 ottobre 2004, non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio in favore del sottoscrittore il quale lamenti che l’intervenuta prescrizione e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dall’omissione di tale consegna”.*

Per tutto quanto sopra si ritiene non meritevole di accoglimento la domanda del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE